

QUESTE LE MODIFICHE APPORTATE AI SEGUENTI ARTICOLI DELLA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI A MONTARE (INDICATE IN ROSSO)

Pag. 4 – Art. 383.4: Il cavaliere in possesso dei requisiti e che abbia completato l'iter sportivo può provvedere a richiedere la patente agonisticamente superiore entro il 36° mese successivo all'acquisizione dell'ultimo requisito o evento (gara, punteggio, ecc.) di tipo sportivo necessario, **ove non diversamente precisato nella scheda specifica dell'Autorizzazione a montare**. Ove non provvedesse a richiedere la patente di livello agonisticamente superiore entro tale termine, si fa riferimento esclusivamente a titoli agonistici, partecipazione a gare, punteggi, acquisiti negli ultimi 36 mesi, e con riferimento ai criteri vigenti al momento della richiesta stessa. Il cavaliere interessato è tenuto a presentare evidenza di tutti i piazzamenti ottenuti all'atto della richiesta della nuova autorizzazione a montare.

Pag 15 e 17 (Brevetto e Brevetto Dressage):

Norma Transitoria: Coloro che hanno già iniziato l'iter per il conseguimento del brevetto **all'entrata in vigore di questa revisione, (18 maggio 2024) alla data del 16 giugno 2021, corrispondente alla pubblicazione di questo documento**, potranno scegliere se proseguire l'iter con il sistema precedente oppure convertire, ove possibile, le proprie qualifiche in base alla nuova normativa. Tale disposizione ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

Pag. 27 e 31 (1° grado e 1° grado Dressage)

NORMA TRANSITORIA:

Coloro che hanno già iniziato l'iter per il conseguimento dell'autorizzazione a montare di 1° grado **all'entrata in vigore di questa revisione, (18 maggio 2024) alla data del 16 giugno 2021, corrispondente alla pubblicazione di questo documento**, potranno scegliere se proseguire l'iter con il sistema precedente oppure convertire, ove possibile, le proprie qualifiche in base alla nuova normativa. Tale disposizione ha effetto sino al 31 dicembre 2022.